



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 27/11/2008

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis ...

DECRETA

Art. 1

È disposta, in favore della Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. 3/2005, l'occupazione anticipata degli immobili siti nel Comune di Bitetto, necessari per l'esecuzione dei lavori in epigrafe, quali risultano indicati nell' "Elenco ditte e indennità d'esproprio" e riportati nell'unita "Mappa catastale delle aree da espropriare", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

A norma dell'art. 22 bis, comma 4 del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto.

Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da calcolare ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001, pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 3

L'esecuzione del presente decreto avverrà, congiuntamente o disgiuntamente, tramite i seguenti tecnici:

- 1) Ing. Lomurno Vincenzo, nato ad Altamura il 31/08/1958;
- 2) Geom. Cerrato Vincenzo, nato a Bari il 29/08/1964;
- 3) Geom. Sacchetti Giovanni, nato a Santeramo in Colle il 17/06/1974;
- 4) Geom. Mastromatteo Domenico, nato a Caracas il 07/01/1960;

Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati con il presente decreto, quantificata ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, è determinata, in via provvisoria, nella

misura indicata nello stesso elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta.

Coloro i quali intendano accettare l'indennità di espropriazione, a norma dell'art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione dell'indennità ha diritto di ricevere un acconto dell'80% dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà del bene.

Le indennità da corrispondere per gli eventuali manufatti da demolirsi ed insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare.

In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da quest'ultima comunicazione.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un corrispettivo calcolato aumentando del 50% l'importo determinato a titolo di indennità provvisoria.

Qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001, il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria sarà pari all'importo ottenuto moltiplicando per tre il valore indicato come indennità provvisoria.

Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4 del citato D.P.R. 327/2001, è corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento dell'indennità di espropriazione, al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 7

Qualora non sia condivisa l'indennità offerta, potranno essere presentate osservazioni scritte e depositati documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto espresso o tacito si procederà a norma dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa DD.PP..

Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto d'esproprio nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. 327/2001.

Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati, mediante raccomandata A. R., così come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R. 3/2005.

Un estratto sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Bitetto e pubblicato sul BURP, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) della L.R. 3/2005 e della Deliberazione della G.R. n. 1076 del 18.07.2006.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente

